



REP. 22-2005

Prot. 9120
Trieste, 21/03/2005

Titolo X Classe 3 Fascicolo 18/10
Riferita anche a fascicoli: 18/2 e 18/14

All. n.: 1

Al personale spedita solo a mezzo e-mail

- Ai chiar.mi membri del Consiglio di Amm.ne e del Senato Accademico
- A tutto il personale Docente e Tecnico-Amministrativo

Loro Sede

e p.c. G.B.S. Spa – c.a. preg.ma sig.a Albano – fax
06-58.33.45.46

OGGETTO: CIRCOLARE: nuova polizza per la copertura della **Responsabilità Patrimoniale - possibilità di estendere le garanzie prestate** a discrezione, cura e spese di singoli soggetti interessati all'estensione personale

In relazione alle polizze: R.C.T. n. 229443175 delle Assicurazioni Generali Spa, ed R.C.P. n. 1375458 dei Lloyd's, in scadenza lo scorso 28 febbraio, si comunica che la R.C.T. è stata prorogata al 30/4/05, mentre è stata aggiudicata la R.C.P. nuovamente ai Lloyd's – Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's, polizza n. 1531952 - scadenza 31/12/2007.

Il testo integrale della polizza R.C.P. è allegato alla circolare rep. 19-2005 Prot. 8669 dd. 17/03/05, già inserita in Bacheca Circolari, dove può essere visionato e/o scaricato.

----- 0 -----

Diversamente da quanto previsto dalla precedente polizza R.C.P., questa nuova non prevede, alcuna forma di copertura, con spese a carico del Bilancio di Ateneo, in favore di alcun dipendente; e ciò in conformità alla più recente e consolidata giurisprudenza contabile, ed alla altrettanto ormai univoca dottrina.

Tuttavia, a fronte del pagamento dei premi annui lordi procapite, indicati nell'allegato modello di adesione, a discrezione, cura e spese dei singoli soggetti interessati, nonché nel loro interesse, è prevista la possibilità per l'intera durata contrattuale di estendere le garanzie già prestate in favore dell'Amm.ne, anche alla responsabilità personale dei singoli che vi aderiranno.

Si precisa che la nuova polizza prevede una consistente parte atta a disciplinare specificatamente la copertura per la responsabilità personale del personale tecnico (capitolo 3), e più in particolare dei progettisti interni (capitolo 4), questi ultimi, in particolare, qualora intendessero estendere le garanzie secondo le modalità previste dalla Legge Merloni, ma con spese a totale loro carico, dovranno versare un premio assicurativo calcolato in funzione sia del valore delle opere che sulla durata prevista per i lavori:

- lavori fino a 12 mesi – tasso sul valore delle opere dello 0,70 ‰,
- lavori fino a 24 mesi – tasso sul valore delle opere dell' 1,40 ‰,
- lavori fino a 36 mesi – tasso sul valore delle opere del 2,10 ‰;

con un valore limite per singola opera di 10 milioni di €, ed un costo minimo per ogni "certificato" emesso di 230,00 €.

Di seguito vengono riportati gli articoli più significativi della nuova polizza:



ART. 2.2 – Estensione di garanzia (a totale cura e spese dei singoli soggetti assicurati)

A) Responsabilità Civile/Patrimoniale verso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne il singolo assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione e/o ai sensi di legge, e per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa, per perdite patrimoniali cagionate a terzi, in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni con colpa grave

B) Responsabilità Amministrativa, Amministrativa-Contabile

La Società si obbliga a tenere indenne il singolo assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali cagionate allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, ed all'Ente di appartenenza in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.

La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle perdite patrimoniali involontariamente provocati dall'assicurato stesso, in proprio o in concorso con altri.

Si conviene che, in caso di decesso del singolo Assicurato, rimane l'obbligo della Società a tenere indenni gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di Appartenenza, per sinistro verificatosi durante il periodo di validità dell'Assicurazione, sulla base di quanto previsto all'art.2.5, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

A deroga dell'art 1900 del Codice Civile, la garanzia di polizza si intende operante per il caso di colpa grave dell'assicurato.

Relativamente alle suddette garanzie viene espressamente convenuto che la relativa quota di Premio (come previsto nell'Allegato Prospetto di Offerta), resterà ad intero ed esclusivo carico dei singoli Assicurati e dovrà essere corrisposta direttamente dagli stessi per l'intera durata contrattuale.

MODALITÀ DI ADESIONE

Per la presente estensione personale, con costo a carico dei singoli, si dispone quanto segue:

L'Assicurando dovrà completare e sottoscrivere il "Modulo d'Adesione" ed inviarlo alla General Broker Service SpA, o a mezzo fax al n. 06/58334546, oppure a mezzo lettera raccomandata, e corrispondere direttamente il relativo premio indicato nell'Allegato (Prospetto di Offerta), a mezzo bonifico bancario e/o versamento su c/c postale, entrambi intestati alla General Broker Service SpA (Concessionario).

La comunicazione al Concessionario con il versamento del premio allo stesso fa stato ai fini dell'operatività della garanzia.

La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo assicurato/aderente è stabilita come segue:

- a) dalle ore 24 del giorno di decorrenza del presente contratto, 28/02/2005, per coloro che, entro e non oltre 60 giorni, abbiano aderito con le modalità di cui sopra e per l'intera durata contrattuale;
- b) dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese di spedizione della lettera raccomandata o di inoltro del fax, per coloro che aderiscono in data successiva al 29/04/2005, ma comunque non oltre 120 giorni dalla data di decorrenza del contratto, a condizione che l'adesione sia effettuata con le modalità di cui sopra e per l'intera durata contrattuale. Per coloro che aderiranno oltre 29/04/2005, non sarà operante la garanzia retroattiva prevista nel contratto.

Per gli Assicurati che aderiranno a tale estensione successivamente alla data di effetto del contratto stesso, il premio relativo verrà corrisposto con le modalità di cui sopra e sarà calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.

Esclusivamente per gli assicurati di cui alla lettera b), la garanzia è inoltre operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della adesione e riferite a comportamenti colposi posti in essere nei 30 (trenta) giorni antecedenti la copertura dell'adesione stessa.



Se l'Assicurato non paga i premi nei termini temporali stabiliti per le due forme (a e b), la garanzia resta sospesa sin dalla data d'effetto della polizza e riprende vigore alle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento. Per i neo assunti e/o neo nominati e per coloro che, nel corso dell'anno, varieranno la propria mansione passando da una qualifica all'altra di quelle previste in polizza, sarà possibile aderire all'estensione della garanzia ed il relativo premio verrà corrisposto pro rata temporis per il primo incarico, e per il secondo versando l'eventuale differenziale di premio per la qualifica subentrante calcolando il premio in ragione 1/365 dei giorni residui alla prima scadenza annuale di polizza. Rimarrà invariata la garanzia retroattiva prevista dal contratto.

ART. 2.3 – Limiti di indennizzo/Franchigia

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del limite di Euro 1.000.000,00.= per ciascun sinistro e di Euro 5.000.000,00 annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo. Resta convenuto che la Società in caso di corresponsabilità di più assicurati dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo sinistro, è obbligata sino ad un massimo di Euro 5.000.000,00 complessivamente fra tutti gli assicurati.

omissis

Le garanzie in favore dei singoli soggetti Assicurati vengono prestate con una franchigia a carico del singolo Assicurato di Euro 1.300,00 per singolo sinistro.

La franchigia e/o scoperto dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri Assicuratori.

ART. 2.5 – Inizio e termine della garanzia

La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque anni prima della data di stipula della presente polizza.

Agli effetti di quanto disposto dagli Art.1892 – 1893 del Codice Civile l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto imputabile alle persone di cui deve rispondere, già al momento della stipula del presente contratto.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 2 (due) anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Nel caso di morte o pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 2 (due) anni successivi alla scadenza delle presente polizza purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

ART. 1.19 – Regolazione e conguaglio del premio/Personne assicurate

omissis

Nel caso in cui un soggetto assicurato ricopra più incarichi, il premio allo stesso sarà aumentato del 50% per ogni carica aggiuntiva rispetto a quella principale. omissis

Per ogni dubbio interpretativo comunque va interpellata la General Broker Service Spa (consulente di Ateneo), nelle persone delle sig.e: Albano e Tomassetti, tel.: 06-83090.119/124 – fax: 06-58.33.45.46, e-mail rispettivamente: rosalbaalbano@gibiesse.net e carminatomassetti@gibiesse.net.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DELLA
DIVISIONE AFFARI ECONOMICI

CB
9/3 NB

**MODULO DI ADESIONE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE**

Da/From: tel./fax
AVTo: General Broker Service SpA Att.: Sig.ra C. Tomassetti / R. Albano
Fax n.: 06/58334546 Pag\Pages: 1 +
OGGETTO/SUBJECT: Modulo di adesione facoltativa alla polizza R.C. Patrimoniale
n. 1531952 – Lloyd's of London – Università degli Studi di Trieste

Per l'estensione alla convenzione per la Colpa Grave, Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa Contabile con costo a carico dei singoli Amministratori, Dirigenti e Dipendenti, si dispone quanto segue:

Per l'estensione alla responsabilità amministrativa e contabile di cui all'oggetto dell'assicurazione, contratto n. 1531952 l'Assicurando dovrà completare e sottoscrivere il Modulo di adesione ed inviarlo al Broker **General Broker Service S.p.A.** – via Angelo Bargoni, 8 – 00153 Roma – a mezzo fax 06/58334546 o lettera raccomandata, e corrispondere il relativo premio sul c/c postale n. 19106004 oppure sul c/c bancario: - Monte dei Paschi di Siena - Ag. n. 40 c/c n. 000000140380 - ABI 01030 CAB 03240 CIN D – entrambi intestati alla General Broker Service S.p.A.

La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo aderente è stabilita come segue:

- a) dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del presente contratto (28.02.2005) per coloro che, entro e non oltre 60 giorni (29.04.2005), abbiano aderito con le modalità di cui sopra e per l'intera durata contrattuale;
- b) dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese di spedizione della lettera raccomandata o di inoltro del fax, per coloro che aderiscono in data successiva al 29.04.2005 ma comunque non oltre 120 giorni (28.06.2005) dalla data di decorrenza del contratto, a condizione che l'adesione sia effettuata per l'intera durata contrattuale. Per coloro che aderiranno alla convenzione colpa grave oltre la data del 29.04.2005, non sarà operante la garanzia retroattiva prevista nel contratto, ma tale garanzia sarà operante per comportamenti colposi posti in essere nei 30 giorni antecedenti la copertura dell'appendice stessa.

Nome: _____

Cognome: _____

Indirizzo: _____

Codice Fiscale: _____

Categoria (barrare quella dell'assicurato):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Assicurati: dipendenti con mansioni amministrative assegnatari di specifico incarico, oppure membri di Senato e CdA: | Premio annuo lordo di adesione € 130,00
Rateo di premio lordo (28.02.05 – 31.12.05) € 108,99 |
| <input type="checkbox"/> Assicurati: dipendenti con mansioni tecniche, oppure dipendenti non assegnatari di alcuno specifico incarico: | Premio annuo lordo di adesione € 160,00
Rateo di premio lordo (28.02.05 – 31.12.05) € 134,14 |

(Per gli Assicurati che aderiranno a tale estensione successivamente alla data di effetto del contratto stesso, il premio relativo verrà corrisposto con le modalità di cui sopra e sarà calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.)

DICHIARO

altresi:

- di conoscere ed accettare tutte le condizioni generali e particolari di assicurazione;
- agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 c.c., di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a me imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.
- di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per finalità assicurative (D.Lgs. n. 196/03).

Data

L'ASSICURATO

.....

.....